



COMUNE DI BRISSOGNE COMMUNE DE BRISSOGNE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 28/2013

OGGETTO:

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 8, D.LGS. 23/2011.

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **VENTICINQUE** del mese di **GIUGNO** alle ore 18.00 nella solita sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte per Legge, si è riunito in sessione straordinaria, in seduta pubblica e di prima convocazione:

Il Consiglio Comunale

nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
MENABREAZ Bruno - Presidente	Sì
CERISE Italo - Vice Sindaco	Sì
CHABLOZ Piero - Consigliere	Sì
DEME' Dimitri - Consigliere	Sì
DUCLOS Andrea - Consigliere	Sì
MANCUSO Roberto - Consigliere	Sì
MESSELOD Irene - Consigliere	No
MINUZZO Ander - Consigliere	Sì
PEDA' Fabrizio - Consigliere	No
PICCOT Sara - Consigliere	Sì
SALUARD Elio - Consigliere	Sì
ZULIAN Piero - Consigliere	Sì
YEULLAZ Antonella - Consigliere	Sì
CECCARELLI Dario - Consigliere	Sì
VOLGET Maurizio - Consigliere	No
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Cecilia PLAT

Essendo legale il numero degli intervenuti, MENABREAZ Bruno assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Parere di regolarità tecnica Il Tecnico Comunale	Cortese Giovanni Battista	FAVOREVOLE
Parere sotto il profilo della legittimità Il Segretario comunale	Dott.ssa Cecilia PLAT	FAVOREVOLE
Parere di regolarità contabile Il Ragioniere	Giovanni Battista Sisti	FAVOREVOLE

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 25/06/2013.

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA IMU PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 8, D.LGS. 23/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 1° marzo 2013 concernente l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 e della relazione previsionale e programmatica triennio 2013/2015;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 13 in data 4 marzo 2013 "Assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema dell' autonomie della Valle d' Aosta)";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 4 marzo 2013 con il quale sono stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi per l'anno 2013;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 27 marzo 2013 "Approvazione piano esecutivo di gestione. Anno 2013";

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 28 giugno 2001 e modificato con deliberazione n. 22 del 22 aprile 2002;

VISTO il regolamento regionale 03 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta);

RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

RILEVATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 05 del 03.02.2012 il Comune aveva definito per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n° 557 del 30 dicembre 1993, convertito con Legge n° 133 del 26 febbraio, l'aliquota pari allo 0,1%;

CONSIDERATO che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 1° marzo 2013 "Determinazione delle tariffe relative all'imposta municipale propria per l'anno 2013" sono state approvate le aliquote per l'anno 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2013, nel seguente modo:

1. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

_ l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;

_ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

_ l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (anziani o inabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non locata);

2. ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133

_ l'aliquota è pari allo 0,1 per cento;

3. ALIQUOTA PER I FABBRICATI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO, COSÌ COME DISCIPLINATO DALL'ART. 43 D.P.R. 917/1986 (TUIR) E PER GLI IMMOBILI POSSEDUTI DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES);

_ aliquota base 0,88 per cento;

4. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL'ART. 2 D. LEG.VO 504/1992

_ aliquota base 0,76 per cento;

PRESO ATTO che nel medesimo provvedimento era stato, inoltre, stabilito che le aliquote ridotte che risultavano essere:

- per gli immobili concessi in locazione, ovvero in uso gratuito ai parenti in linea retta, collaterali e affini entro il secondo grado: 0,6%;
- per gli immobili concessi in locazione adibiti ad attività commerciale situati al di sopra degli 800 metri s.l.m.: 0,4%;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione tributaria e Federalismo Fiscale - Ufficio XIII, prot. n. 7093/2013 del 18 aprile 2013, avente ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU). Delibera del Consiglio comunale n. 6 dell'11 marzo 2013. Approvazione delle aliquote per l'anno 2013", con la quale viene reso noto che poiché il Comune di Brissogne è qualificato come "montano" nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, in esso ubicati devono essere considerati esenti dal pagamento dell'IMU;

CONSIDERATO che tale esenzione deve applicarsi a tutti i fabbricati di cui al suddetto comma 3-bis, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza;

VISTA la successiva comunicazione di posta elettronica trasmessa dal Dipartimento delle Finanze in data 29 aprile 2013 con la quale sono state apportate delle correzioni alla precedente nota n. 7093/2013 ed in particolare veniva segnalato che la stessa nota deve intendersi riferita alla ns. delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 1° marzo 2013;

RITENUTO opportuno ed urgente provvedere alla rettifica dei dati richiesti;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 32, comma 2, dello Statuto Comunale approvato con deliberazione c.c. 14/2001 e modificato con c.c. 22/2002;

VISTO il parere di legittimità favorevole espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta);

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del c.c. 49/2000;

PROCEDUTOSI con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti:	n.	12	
Astenuti	n.	3	(e precisamente i Signori Ceccarelli Dario, Yeuillaz Antonella e Zulian Piero)
Consiglieri votanti:	n.	9	
Voti favorevoli:	n.	9	
Voti contrari:	n.	=	

VISTO l'esito della votazione,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che poiché il Comune di Brissogne è qualificato come "montano" nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, in esso ubicati devono essere considerati esenti dal pagamento dell'IMU e che tale esenzione deve applicarsi a tutti i fabbricati di cui al suddetto comma 3-bis, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza;

DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l'anno 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2013, nel seguente modo:

1. ALIQUOTA E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

_ l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;

_ dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nonché 50,00 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

_ l'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (anziani o inabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non locata);

2. ALIQUOTA PER I FABBRICATI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO, COSÌ COME DISCIPLINATO DALL'ART. 43 D.P.R. 917/1986 (TUIR) E PER GLI IMMOBILI POSSEDUTI DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES):

_ aliquota base 0,88 per cento;

3. ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI DI CUI ALL'ART. 2 D. LEG.VO 504/1992

_ aliquota base 0,76 per cento;

DI DETERMINARE l'esenzione dal pagamento dell'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994, ubicati su tutto il territorio comunale, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza;

DI CONFERMARE le seguenti aliquote ridotte:

- per gli immobili concessi in locazione, ovvero in uso gratuito ai parenti in linea retta, collaterali e affini entro il secondo grado: 0,6%;
- per gli immobili concessi in locazione adibiti ad attività commerciale situati al di sopra degli 800 metri s.l.m.: 0,4%;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e, per opportuna conoscenza, al CELVA;

DI INCARICARE il Segretario comunale all'emissione degli atti consequenziali.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MENABREAZ Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cecilia PLAT

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 52 bis della legge regionale 07 dicembre 1998, nr. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) attesto che copia del presente verbale di deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio di questo Comune dal 24-lug-2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Brissogne il 24-lug-2013

Il Segretario comunale
Dott.ssa Cecilia PLAT

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-lug-2013 ai sensi dell'art. 52 ter della Legge Regionale 07.12.1998, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni.

Brissogne il 24-lug-2013

Il Segretario comunale
Dott.ssa Cecilia PLAT